



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 560 definitivo

2025/0241 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per
il periodo dal 2028 al 2034**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'agricoltura e l'alimentazione sono settori strategici per l'Unione, in quanto forniscono alimenti sicuri e di alta qualità a 450 milioni di europei a prezzi accessibili e svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza alimentare europea e mondiale. Allo stesso tempo, sono essenziali per sostenere l'economia e la vita nelle aree rurali, oltre a rappresentare una parte importante della soluzione per la protezione del clima, della natura, dei suoli, dell'acqua e della biodiversità attualmente sotto stress. La Politica Agricola Comune (PAC) è al centro del progetto europeo e si è impegnata più di 60 anni fa a garantire la sicurezza alimentare e un equo tenore di vita per la comunità agricola, in linea con gli obiettivi dei Trattati UE.

Tale impegno è rilevante oggi come allora, poiché il settore agricolo dell'UE si trova ad affrontare sfide significative. L'attrattiva del settore per i giovani deve essere rafforzata, poiché solo una parte degli agricoltori ha meno di 40 anni. Il settore è esposto ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità e alle pressioni socio-economiche, che ne minacciano la sostenibilità a lungo termine e i mezzi di sussistenza. L'ineguaglianza dei campi di gioco globali, alcune dipendenze dalle importazioni e la vulnerabilità alle incertezze geopolitiche si aggiungono all'incertezza a lungo termine degli agricoltori dell'UE. Gli investimenti sono difficili da finanziare, poiché il reddito agricolo per lavoratore rimane significativamente inferiore ai salari medi dell'intera economia (60% nel 2023). Inoltre, gli squilibri territoriali e l'accesso insufficiente alla conoscenza e all'innovazione - comprese le soluzioni digitali - contribuiscono a diminuire l'attrattiva del settore, soprattutto tra i giovani.

Queste sfide rendono necessario il sostegno pubblico al settore e allo stesso tempo richiedono una risposta politica solida e adattabile per garantire un settore agricolo competitivo, resiliente e sostenibile. Sulla base del successo delle precedenti riforme che hanno portato la PAC sulla strada di una politica basata sui risultati e orientata al mercato, la PAC deve continuare ad evolversi e ad affinare la sua capacità di rispondere efficacemente a una situazione globale, comunitaria, nazionale e regionale in continuo cambiamento, anche a livello di azienda agricola.

I capi di Stato dell'UE hanno ripetutamente sottolineato la necessità di aumentare la resilienza dell'agricoltura europea per garantire la sicurezza alimentare a lungo termine e preservare la vitalità delle comunità rurali, riconoscendo il ruolo cruciale della PAC nel raggiungimento di questi obiettivi. Allo stesso tempo, hanno sottolineato l'importanza di fornire un quadro politico stabile e prevedibile per sostenere gli agricoltori nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche.

Gli Orientamenti politici per il mandato della Commissione 2024-2029 sottolineano l'importanza di garantire agli agricoltori un reddito equo e sufficiente per continuare a innovare e a fornire benefici all'Unione nel suo complesso. Per raggiungere questo obiettivo, gli orientamenti chiedono di ridurre gli oneri burocratici, di premiare gli agricoltori che lavorano in armonia con la natura e di rafforzare la loro posizione nella catena del valore alimentare per proteggerli da pratiche commerciali sleali. A tal fine è necessario trovare un equilibrio tra incentivi, investimenti e regolamentazione per costruire un settore agricolo più competitivo e resiliente.

La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2025, "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione", delinea i principi chiave della PAC dopo il 2027. Questi principi includono una PAC basata su obiettivi chiari e requisiti mirati, con una maggiore responsabilità degli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi politici. La comunicazione sottolinea inoltre il ruolo essenziale della PAC nel sostenere e stabilizzare i redditi degli agricoltori,

attrarre una nuova generazione di agricoltori e garantire una politica più semplice e mirata, con un equilibrio più chiaro tra incentivi e requisiti obbligatori. Inoltre, sottolinea la necessità di una maggiore flessibilità per gli agricoltori e di passare dalle condizioni agli incentivi. Il nuovo quadro finanziario offre l'opportunità di basarsi sulla recente riforma, allineando le regole per il sostegno al raggiungimento degli obiettivi di competitività, resilienza, innovazione e sostenibilità in modo coeso ed efficace.

I piani strategici della PAC 2023-27 si sono dimostrati strumenti efficaci per l'attuazione integrata delle politiche, facilitando la cooperazione tra governi, parti interessate e società civile. Il nuovo meccanismo di attuazione introdotto nel 2023 offre un approccio basato sulle politiche e sui risultati, aumentando la flessibilità e la responsabilità degli Stati membri nell'affrontare le specificità locali all'interno di un quadro comune dell'UE. Sulla base di questa esperienza, vi è l'opportunità di semplificare ulteriormente l'attuazione della PAC e di aumentare le sinergie e la flessibilità all'interno e con altri settori di spesa.

Nel contesto delle proposte legislative del QFP per il periodo 2028-2034, questa proposta dedicata all'agricoltura è giustificata dalle specificità della PAC. Mentre **la futura PAC si allineerà ai meccanismi di erogazione semplificati per i programmi di spesa dell'UE nell'ambito del nuovo QFP e la sua programmazione ed erogazione faranno parte del Fondo di partenariato nazionale e regionale e dei piani**, la presente proposta stabilisce norme specifiche necessarie per orientare la PAC verso:

- **Contribuire a un sostegno più mirato al reddito degli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine**, indirizzando il sostegno verso gli agricoltori che contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare, alla vitalità economica delle aziende agricole e di settori specifici e alla salvaguardia dell'ambiente, consentendo al contempo l'accesso a fonti di reddito complementari.
- **Migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale**, favorendo l'accesso dei giovani e di coloro che si affacciano alla professione, anche promuovendo lo sviluppo delle competenze, un migliore accesso al capitale e migliori condizioni di lavoro.
- **Rafforzare il ruolo del settore agricolo e forestale per l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali**, premiando gli agricoltori che lavorano con la natura e incentivando il passaggio a metodi di produzione più sostenibili e adattati alle condizioni locali, e fornendo il giusto equilibrio di investimenti, incentivi e requisiti.
- **Migliorare la resilienza, la capacità di far fronte alle crisi e ai rischi**, fornendo incentivi più forti e mirati agli agricoltori per ridurre la loro vulnerabilità e l'esposizione ai rischi, anche attraverso l'adattamento a livello aziendale e la diversificazione della produzione, promuovendo cambiamenti di trasformazione più ambiziosi nei luoghi in cui lo status quo non è sostenibile a lungo termine e rafforzando il legame tra prevenzione e gestione delle crisi.
- **Accelerare l'innovazione, migliorare l'accesso alla conoscenza e accelerare la transizione digitale** per un'agricoltura fiorente, rafforzando i sistemi di conoscenza e innovazione agricola, compreso l'accesso a servizi di consulenza imparziali e qualificati, la formazione mirata e la promozione di una più ampia diffusione delle soluzioni digitali.

- **Migliorare le condizioni di lavoro e di vita nelle aree rurali**, offrendo servizi di assistenza e sostegno alla cooperazione, allo sviluppo delle imprese, al valore aggiunto e ai progetti di sviluppo rurale.

Per raggiungere questi obiettivi, la proposta mira a **sfruttare appieno il potenziale della pianificazione strategica attraverso un quadro politico più semplice e flessibile che rafforzi le sinergie e le complementarietà tra i vari settori**. Il nuovo Quadro finanziario pluriennale offre l'opportunità di rendere più incisiva la spesa del bilancio UE per l'agricoltura. Partendo dall'attuale sistema basato sui piani strategici, la programmazione beneficerà di un'ulteriore evoluzione, garantendo al contempo la coerenza e le sinergie con il quadro comune fornito dall'intera serie di proposte del QFP, in particolare le proposte della Commissione per un regolamento che istituisce il **Fondo di partenariato nazionale e regionale** per il periodo 2028-2034 ("regolamento NPRF"), la proposta di regolamento sul **quadro comune di riferimento per la performance** ("regolamento sulla performance"), la proposta di un **Fondo europeo per la competitività** e la proposta di un **programma quadro di ricerca**. Per quanto riguarda il sostegno **di preadesione**, la proposta per un'Europa globale preparerà i Paesi candidati creando le strutture necessarie affinché i loro sistemi agricoli si allineino gradualmente alla PAC.

- **Coerenza con le disposizioni politiche esistenti nell'area di intervento**

La presente proposta è pienamente coerente con gli obiettivi della PAC del TFUE. Essa modernizza le modalità di attuazione delle disposizioni del TFUE, in linea con gli orientamenti del QFP 2028-2034, la Visione per l'agricoltura e l'alimentazione e gli sforzi di semplificazione, adattandosi al contempo alle sfide attuali.

L'articolo 39 del TFUE stabilisce gli obiettivi della PAC:

- aumentare la produttività dell'agricoltura promuovendo il progresso tecnico e garantendo lo sviluppo razionale della produzione agricola e l'utilizzazione ottimale dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
- garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola, in particolare aumentando il reddito individuale delle persone impegnate in agricoltura;
- stabilizzare i mercati
- assicurare la disponibilità degli approvvigionamenti;
- garantire che gli approvvigionamenti arrivino ai consumatori a prezzi ragionevoli.
- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

L'agricoltura è uno dei principali fattori che contribuiscono alla **competitività** globale dell'UE. L'Unione è un grande importatore di prodotti di base e un campione di esportazione di prodotti agricoli e alimentari di valore e ha quindi un impatto sui sistemi alimentari al di fuori dell'Unione. La proposta, in linea con l'articolo 208 del TFUE, tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'Unione per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, in particolare garantendo che il sostegno dell'Unione agli agricoltori non abbia effetti commerciali o li abbia minimi.

L'agricoltura e la silvicoltura coprono l'84% del territorio dell'Unione. Il settore dipende e influenza lo stato dell'ambiente. Gli obiettivi specifici della PAC includono naturalmente l'**azione ambientale e climatica**. Ad esempio, la PAC contribuisce all'adattamento al clima e alla resilienza idrica, come la mitigazione del rischio di alluvioni e la gestione delle acque attraverso il ripristino del paesaggio, sostenendo al contempo la biodiversità e le iniziative di conservazione. Allo stesso modo, la PAC

può sostenere progetti di energia rinnovabile e bioeconomia, contribuendo così alla transizione energetica e agli obiettivi di circolarità dell'UE.

La proposta pone un forte accento sul sostegno ai giovani agricoltori e promuove il **rinnovamento generazionale**, in linea con l'attenzione della Commissione per i giovani.

La PAC sostiene il reddito degli agricoltori e contribuisce così a rafforzare gli **obiettivi e le politiche sociali** in diversi modi importanti: si rivolge agli agricoltori più bisognosi, sostiene le diverse caratteristiche socio-culturali delle zone rurali dell'UE, compresa la creazione di posti di lavoro e buone condizioni dei lavoratori nelle zone agricole e rurali. È necessario proteggere i beneficiari finali e garantire la prevedibilità della componente di sostegno al reddito della PAC, nonché orientare e indirizzare gli sforzi di sostegno, come previsto dal presente regolamento. Infine, la PAC finanzia le competenze e le conoscenze per sostenere gli agricoltori nella loro transizione socioeconomica, verde e digitale. Rafforzamento dell'istruzione agricola, delle opportunità di apprendimento permanente e del peer-to-peer. Con la nuova struttura, la PAC può allineare meglio i suoi strumenti con i sistemi di formazione e i programmi di ricerca nazionali.

L'agricoltura ha un legame diretto con il concetto di "**una sola salute**". A questo proposito, la proposta prevede una serie di strumenti che mirano a garantire una produzione alimentare di alta qualità, a ridurre l'uso di pesticidi e antimicrobici, a migliorare le condizioni di benessere degli animali e a introdurre misure di biosicurezza a livello di azienda agricola per prevenire l'insorgere di parassiti e malattie animali.

La PAC contribuisce alla coesione e al diritto di rimanere promuovendo un'economia rurale diversificata e resiliente nelle **aree rurali**, sostenendo ad esempio le opportunità commerciali, l'agriturismo, le infrastrutture e la bioeconomia attraverso le strategie LEADER. Ciò è in linea con gli obiettivi della Visione a lungo termine per le aree rurali, che enfatizza la diversificazione economica negli ambienti rurali per gli agricoltori.

Come in altri settori, l'agricoltura e le aree rurali dovrebbero fare un uso migliore dell'**innovazione** per migliorare la competitività, la sostenibilità e la resilienza. Le nuove tecnologie e conoscenze, in particolare quelle digitali, migliorano l'efficienza delle risorse. La proposta rafforza i legami con la politica di ricerca, ponendo l'organizzazione dello scambio di conoscenze in primo piano nel modello di attuazione della politica. La PAC e la politica di ricerca e innovazione dell'UE possono migliorare significativamente la competitività e la resilienza del settore agricolo. Allo stesso modo, l'enfasi posta sulla digitalizzazione consente di collegarsi all'Agenda digitale e dell'intelligenza artificiale dell'UE, ma anche di limitare gli oneri di rendicontazione.

Esistono molte opportunità di sinergia tra la PAC e altre politiche dell'UE, che il nuovo meccanismo di pianificazione consentirà di sfruttare meglio.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'articolo 38 del TFUE conferisce all'Unione il potere di definire e attuare una politica agricola comune. L'articolo 39 del TFUE stabilisce gli obiettivi della PAC, che comprendono l'aumento della produttività agricola, un tenore di vita equo per la popolazione agricola, la stabilizzazione dei mercati, la garanzia della disponibilità degli approvvigionamenti e il raggiungimento dei consumatori a prezzi ragionevoli.

La base giuridica di questa proposta è l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede una competenza condivisa in materia di agricoltura tra l'Unione e gli Stati membri, istituendo al contempo una politica agricola comune con obiettivi comuni e un'attuazione comune.

Nell'attuale modello di attuazione, l'Unione si è orientata verso la definizione dei parametri politici di base (obiettivi della PAC, ampie tipologie di intervento, requisiti di base), mentre gli Stati membri si assumono una maggiore responsabilità e sono maggiormente tenuti a rendere conto del modo in cui raggiungono gli obiettivi e gli scopi concordati. In questo quadro, la proposta per la PAC post-2027 continua a garantire condizioni di parità tra gli Stati membri e gli agricoltori nel mercato unico, garantendo la sicurezza alimentare in tutta l'Unione e affrontando le sfide di natura transfrontaliera e globale.

In linea con la Visione per l'agricoltura e l'alimentazione e considerando che l'ambiente agricolo dell'Unione è molto diversificato e presenta diversi parametri fisici, un approccio unico non è adatto per ottenere i risultati desiderati. Un maggiore livello di integrazione con le varie politiche e la flessibilità degli Stati membri consentiranno di tenere maggiormente conto delle condizioni e delle esigenze locali. Gli Stati membri avranno il compito di adattare gli interventi della PAC per massimizzare il loro contributo agli obiettivi dell'Unione, sulla base delle raccomandazioni della Commissione.

- **Proporzionalità**

Le sfide economiche, ambientali e sociali che il settore agricolo e le zone rurali dell'UE si trovano ad affrontare richiedono una risposta sostanziale e uno sforzo duraturo che renda giustizia alla dimensione europea di tali sfide. Il quadro politico della PAC è accompagnato da un bilancio solido e commisurato nel PNRF. Il maggiore potere di scelta offerto agli Stati membri nella selezione e nell'adattamento degli strumenti politici disponibili all'interno della PAC per raggiungere gli obiettivi comuni dell'UE è proporzionato al livello di azione richiesto di fronte alle esigenze e alle sfide.

- **Scelta dello strumento**

La politica agricola comune ha la sua base giuridica negli articoli 42-43 del TFUE e ha dimostrato, in oltre 60 anni di storia, di essere ancora pertinente, necessaria e in continua evoluzione. Una politica ben mirata, che fornisca il giusto indirizzo, garantirà agli agricoltori e alle zone rurali le condizioni giuste per lottare e assicurare la sicurezza alimentare e il ricambio generazionale in modo sostenibile.

L'atto giuridico definisce gli aspetti politici specifici della PAC, il suo obiettivo e la sua direzione, creando diritti e obblighi per gli Stati membri e i beneficiari finali. Data la sua natura strategica e a lungo termine e la natura delle sue spese, che sono il sostegno al reddito, gli investimenti e la cooperazione, è giustificata una base giuridica integrata ma autonoma. Tenendo conto del sistema di governance del QFP nel suo complesso, il veicolo più appropriato per rendere operativo il quadro proposto è un regolamento specifico sulla Politica agricola comune, che integra il regolamento PNRF e il regolamento sui risultati proposti con disposizioni specifiche applicabili alla Politica agricola comune. Come in passato, il regolamento opera in collaborazione con l'OCM.

3. RISULTATI DI EX-POST VALUTAZIONI, CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex-post/verifiche di idoneità della legislazione esistente

Nel novembre 2023, la Commissione ha pubblicato una relazione sugli sforzi congiunti di tutti i piani strategici della PAC negli Stati membri dell'UE (ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 attualmente in vigore), evidenziando alcuni elementi chiave:

- I nuovi piani strategici della PAC sono uno strumento adeguato per perseguire gli obiettivi politici della PAC;
- I piani strategici della PAC mostrano un sostegno costante al reddito agricolo, alla sostenibilità economica e alla resilienza del settore agricolo;
- È necessario rafforzare gli strumenti di gestione del rischio e aumentarne l'adozione in tutta l'Unione attraverso programmi comunitari o nazionali;
- I piani sono più ecologici rispetto al precedente periodo della PAC, ma c'è un maggiore potenziale per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare aumentando il sequestro del carbonio, mentre le sfide dell'adattamento al clima richiedono un approccio più olistico e a lungo termine che richiede pratiche di gestione e investimenti pertinenti;
- Si registrano progressi nella gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare per quanto riguarda il suolo e la riduzione della dipendenza dagli input chimici;
- Saranno necessari approcci più olistici a settori specifici, che comprendano le loro vulnerabilità e i loro benefici economici, sociali e ambientali: ad esempio, rafforzare l'influenza positiva dei sistemi di allevamento estensivo sulla biodiversità, sul sequestro del carbonio, sui paesaggi, sul patrimonio culturale e sui mezzi di sussistenza rurali;
- Infine, la situazione generale dipende anche da elementi esterni alla PAC e da altri fattori esterni come l'evoluzione dei mercati e delle preferenze dei consumatori.

Nella relazione che riassume l'ambizione collettiva e lo sforzo congiunto degli Stati membri, la Commissione ritiene che sia necessario prestare maggiore attenzione ai seguenti aspetti: rafforzare le competenze, la formazione e la capacità di consulenza a tutti i livelli; promuovere lo scambio di buone pratiche per orientare meglio gli Stati membri e le parti interessate; ridurre l'onere amministrativo degli interventi specifici; monitorare l'attuazione e i risultati (nonché adeguare i piani strategici della PAC, se necessario).

• Consultazioni con le parti interessate

La Commissione si è impegnata attivamente con le parti interessate nella preparazione delle iniziative del QFP.

Nel gennaio 2024 è stato avviato un dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE, che ha riunito 29 stakeholder chiave dei settori agroalimentari europei, della società civile, delle comunità rurali e del mondo accademico per raggiungere un'intesa comune e definire una visione per il futuro dei sistemi agricoli e alimentari dell'UE. Il dialogo strategico ha evidenziato la necessità di continuare a fornire un sostegno socioeconomico mirato agli agricoltori che ne hanno maggiormente bisogno, di promuovere risultati positivi per la società in termini ambientali, sociali e di benessere degli animali e di rafforzare le condizioni favorevoli per le zone rurali. Il dialogo ha evidenziato che per raggiungere gli obiettivi dell'UE in termini di agricoltura e produzione alimentare, sviluppo rurale, neutralità climatica e ripristino della biodiversità è necessario un bilancio dedicato e commisurato che corrisponda a tutte le ambizioni in modo equilibrato e di pari importanza.

equilibrato e di pari importanza. Questo principio è essenziale per rendere la transizione economicamente redditizia, promuovere il rinnovamento generazionale, rinvigorire le aree rurali e sostenere le aziende agricole in svantaggio competitivo, ma è anche essenziale per la diversità agricola nell'UE.

Inoltre, nell'ambito del Consiglio europeo per l'agricoltura e l'alimentazione (EBAF), recentemente istituito e che riunisce organizzazioni che rappresentano la comunità agricola, altri attori della filiera alimentare e la società civile, il 19 maggio 2025 e il 19-20 giugno 2025 si è svolto un dibattito specifico su come orientare meglio i pagamenti diretti e passare dalle condizioni agli incentivi nella PAC post-2027.

Ulteriori contributi sul futuro della PAC sono stati raccolti attraverso riunioni dedicate organizzate nell'ambito delle piattaforme di stakeholder dell'UE esistenti e workshop tecnici ad hoc che hanno riunito stakeholder dell'UE e Stati membri.

- **Raccolta e utilizzo delle competenze**

Al fine di raccogliere prove e conoscenze da parte di esperti su questioni relative alla PAC, tra dicembre 2023 e maggio 2024 sono stati organizzati una serie di workshop tecnici. Questi workshop hanno permesso di scambiare opinioni tra le parti interessate dell'UE, gli Stati membri e i servizi della Commissione e di avanzare nella formulazione delle conclusioni e delle questioni chiave da tenere in considerazione nel processo di modernizzazione e semplificazione della PAC.

Il primo workshop sulla resilienza si è concluso con la necessità di rafforzare gli strumenti di gestione del rischio a livello di azienda agricola e le opportunità di condivisione del rischio lungo la catena del valore, con un approccio più olistico, anche per quanto riguarda la prevenzione. Un secondo workshop si è concentrato sulla sicurezza alimentare, mentre un terzo workshop sulla sostenibilità si è concluso con un ampio consenso sulla necessità di aiutare gli agricoltori a testare le nuove innovazioni, con una consulenza più indipendente. Un quarto workshop sulla governance e le prestazioni della PAC ha confermato il sostegno generale al nuovo modello di erogazione della PAC; i partecipanti hanno sottolineato la necessità di stabilità, flessibilità e semplificazione (soprattutto per gli agricoltori); di esplorare approcci più volontari; di aumentare la capacità di rispondere agli shock esterni; di proporzionalità nei controlli e nelle sanzioni. Un ultimo workshop si è concentrato sulla solidarietà e sulle aree rurali e ha evidenziato un sostegno generale per garantire risposte politiche più integrate, essenziali per l'ampiezza delle sfide rurali, la PAC non può fare tutto, le migliori pratiche esistono ma non vengono raccolte, e la necessità di un maggiore sviluppo delle capacità delle amministrazioni e di quadri più semplici.

Un progetto di previsione della Commissione sulla transizione digitale per gli agricoltori e le comunità rurali prevedeva una serie di workshop partecipativi con le parti interessate, tra marzo 2022 e maggio 2023. La Commissione ha partecipato, insieme agli Stati membri, all'esercizio di previsione intrapreso dalla Presidenza spagnola sull'autonomia strategica aperta, che ha incluso l'agroalimentare come parte di quattro settori strategici.

Infine, un dialogo sull'attuazione nel giugno 2025, presieduto dal commissario Hansen, ha permesso di individuare le priorità per migliorare gli attuali strumenti della PAC.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è stata informata dalla valutazione d'impatto effettuata nel contesto della proposta di QFP 2028-2034 della Commissione, che ha valutato le opzioni per la progettazione del piano NPR, concentrandosi su due aspetti chiave: il modello di erogazione, che determina le modalità di erogazione dei fondi, e la modalità di gestione, che regola le modalità di attuazione e supervisione della spesa dell'UE.

La valutazione d'impatto ha valutato le opzioni per integrare la Politica agricola comune (PAC) in un unico piano.

L'opzione 1 (PAC al di fuori dei piani NPR) si baserebbe sull'esperienza acquisita con l'attuazione degli attuali piani strategici della PAC. Questo approccio garantirebbe la continuità, consentirebbe cambiamenti gestibili e chiarirebbe le responsabilità a livello dell'Unione e nazionale.

L'ulteriore integrazione della PAC comporterebbe un'ulteriore semplificazione e maggiori sinergie nel raggiungimento degli obiettivi della politica e garantirebbe la prevedibilità per i beneficiari. D'altro canto, un approccio monofondo per la futura PAC, pur consentendo un sostegno mirato, limiterebbe la capacità di affrontare esigenze emergenti o impreviste e priorità in evoluzione. Tuttavia, per migliorare l'efficienza, esiste il potenziale per un'ulteriore armonizzazione degli aspetti chiave della progettazione delle politiche, come i sistemi di monitoraggio, performance e audit, nel futuro Quadro finanziario pluriennale (QFP). Ciò creerebbe sinergie nelle procedure amministrative, riducendo i costi per gli Stati membri.

La valutazione d'impatto mostra invece che la piena integrazione della PAC (opzione 2b) richiederebbe l'introduzione di norme specifiche per garantire l'integrità del mercato unico e una concorrenza leale tra gli agricoltori, in particolare per gli strumenti che sostengono direttamente il reddito agricolo, come i pagamenti diretti, che sono fondamentali per il sostentamento degli agricoltori.

Secondo la valutazione d'impatto, avere un piano per ogni Stato membro garantirebbe una programmazione più coerente, in grado di riflettere le esigenze nazionali e regionali e di sostenere le priorità dell'Unione. Un'unica dotazione per Stato membro consentirebbe un'allocazione efficiente e flessibile dei finanziamenti, permettendo una facile riallocazione delle risorse per affrontare nuove priorità o sfide. Nel complesso, la valutazione d'impatto conclude che un ambito di applicazione più ampio e un approccio di gestione integrata porterebbero benefici significativi, tra cui una maggiore coerenza, semplicità e flessibilità.

- Adeguatezza normativa e semplificazione**

La semplificazione è una priorità generale della Commissione, con l'obiettivo di ridurre gli oneri e l'eccessiva complessità e favorire la rapidità e la flessibilità.

Il numero di disposizioni relative alla politica agricola comune è stato drasticamente ridotto e la coerenza è stata raggiunta tra gli articoli pertinenti del PNR, il regolamento sulla PAC e il regolamento sull'organizzazione comune dei mercati. Nel complesso, il livello di dettaglio e il numero di requisiti sono stati ridotti, mentre l'accento è stato posto sulle disposizioni essenziali per il funzionamento del quadro giuridico della PAC. Ciò comporta non solo una riduzione del numero complessivo di disposizioni, ma anche un miglioramento della qualità complessiva della legislazione e una riduzione della sua complessità, garantendo al contempo una maggiore flessibilità agli Stati membri nell'adattare gli strumenti comuni della PAC alle loro esigenze e sfide specifiche.

Integrando gli interventi dell'attuale struttura a due fondi (FEAGA e FEASR), la proposta allinea gli strumenti per gli obiettivi di competitività, resilienza, innovazione e sostenibilità, consentendo loro di operare congiuntamente per ottenere risultati migliori. Questo allineamento non solo aumenta l'efficacia del sostegno disponibile, ma comporta anche una maggiore flessibilità e semplificazione della sua gestione, portando in ultima analisi a interventi più efficienti e mirati sia per gli agricoltori che per le autorità. Questa maggiore flessibilità dà agli Stati membri la possibilità di progettare, pianificare e attuare gli strumenti di sostegno della PAC nel modo che meglio risponde alle esigenze specifiche del settore.

La semplificazione per i beneficiari sarà ottenuta, *tra l'altro*, attraverso:

- la semplificazione della condizionalità (gestione delle aziende agricole). Riduzione del numero di tipi di interventi (molti accorpati, ad esempio gli ecosistemi e gli impegni agro-climatici, riduzione significativa dei regimi nei pagamenti diretti), migliore focalizzazione dei tipi di interventi, requisiti chiave solo nel regolamento;
- offerta di un maggior numero di somme forfettarie. Ciò consentirà di semplificare le procedure di presentazione delle domande, riducendo gli oneri per i beneficiari e le amministrazioni.

La semplificazione per gli Stati membri deriva da:

- Fondo unico: nessuna regola complessa sui trasferimenti, nessuna serie di regole separate per ogni fondo. Spostamento dell'onere del controllo dagli organismi pagatori agli organismi nazionali di controllo esistenti, riducendo così i rischi di controlli multipli nelle aziende agricole;
- la proposta allinea inoltre le scadenze dei pagamenti, eliminando le rigidità e garantendo al contempo pagamenti tempestivi agli agricoltori, consentendo così un legame più stretto con l'effettiva attuazione degli interventi.
- **Diritti fondamentali**

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come stabilito nella proposta di regolamento NPRF della Commissione. Le disposizioni di tale proposta di regolamento relative al rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto si applicheranno anche al sostegno alla politica agricola comune.

4. IMPLICAZIONI DI BILANCIO

Al fine di sfruttare i vantaggi della pianificazione del partenariato nazionale e regionale, la proposta della Commissione sul quadro finanziario pluriennale per il 2028-2034 (inserire riferimento) include la politica agricola comune nel PNRF. Una parte significativa del Fondo è dedicata al sostegno al reddito per l'agricoltura, che è vincolato con un minimo di 293,7 miliardi di euro dalle assegnazioni del Fondo, al fine di fornire stabilità e prevedibilità del sostegno ai beneficiari.

Questi finanziamenti possono essere incrementati all'interno del PNRF attraverso la programmazione sinergica di azioni che servono più di un obiettivo, come l'agroenergia, le competenze e le infrastrutture sociali, l'acqua o la connettività, per fare solo alcuni esempi. Inoltre, il regolamento del PNRF fornirà finanziamenti per la promozione dei prodotti agricoli, per gli interventi in caso di crisi e per la rete di sicurezza unitaria (che integra l'attuale riserva agricola) nell'ambito dello strumento, per un ammontare di 6,3 miliardi di euro, oltre a finanziare parte dell'assistenza tecnica, ad esempio per le reti o il monitoraggio.

I finanziamenti per l'agricoltura possono beneficiare di progetti nell'ambito del Fondo europeo per la competitività e rimanere parte integrante del Programma quadro di ricerca europeo, nell'ambito delle finestre per la salute, l'agricoltura e la bioeconomia, per sostenere la ricerca e l'innovazione in campo alimentare, agricolo, dello sviluppo rurale e della bioeconomia. La combinazione consentirà di preservare gli strumenti attualmente disponibili, per utilizzarli in modo ottimale.

I dettagli sull'impatto finanziario della proposta di PAC sono riportati nella scheda finanziaria che accompagna la proposta di PNR.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

L'iniziativa sarà monitorata attraverso il quadro di riferimento dei risultati applicabile al quadro finanziario pluriennale 2028-2034, illustrato nella proposta di regolamento [regolamento sui risultati]. Il quadro di riferimento dei risultati prevede una relazione sull'attuazione durante la fase di attuazione del programma, nonché una valutazione retrospettiva da effettuare in conformità all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509¹. La valutazione sarà condotta in conformità agli orientamenti della Commissione per il miglioramento della regolamentazione e si baserà su indicatori pertinenti agli obiettivi del Fondo.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

La presente proposta fa parte del pacchetto MMF 2028-2034, che comprende il regolamento NRPF e il regolamento sui risultati che forniscono il finanziamento, il quadro dei principi orizzontali, le norme sulla gestione del Fondo NRP, il quadro finanziario, le norme generali relative al contenuto e all'approvazione dei piani NRP e alla loro governance, nonché il pacchetto di garanzia, il quadro dei risultati e il quadro di monitoraggio.

La presente proposta integra queste norme generali con norme specifiche che si applicano alla politica agricola comune e al capitolo Agricoltura dei piani PNR.

La proposta è inoltre complementare alle norme stabilite nella proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013², che prevede norme relative agli interventi in alcuni settori e ai regimi scolastici.

Regolamento sulla politica agricola comune:

Gli articoli 1 e 2 definiscono l'ambito di applicazione, le raccomandazioni nazionali della PAC da adottare e l'orientamento. Gli articoli 3 e 4 delineano gli elementi dell'architettura ambientale, climatica e sociale della PAC, compresi i settori prioritari per l'ambiente e il clima. L'articolo 5 elenca tutti gli interventi della PAC e stabilisce le disposizioni relative agli interventi di sostegno al reddito. Gli articoli da 6 a 20 delineano i requisiti per gli interventi della PAC e le disposizioni relative agli obiettivi.

Gli articoli 15 e 16 illustrano nel dettaglio le disposizioni relative al ricambio generazionale e prevedono lo starter pack per i giovani agricoltori, che consiste in una serie completa di interventi rivolti ai giovani agricoltori per facilitare l'ingresso e l'insediamento degli agricoltori nel settore agricolo. Gli articoli 18, 19 e 20 riguardano altri interventi nell'ambito della PAC finanziati con gli stanziamenti per i piani PNR. Stabilisce i tipi di intervento per la cooperazione, LEADER, il sostegno alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione in agricoltura, silvicoltura e zone rurali e stabilisce altre azioni per la PAC.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509 del 26.9.2024), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>.

² Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013 pagg. 671-854), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

L'articolo 21 definisce la governance dei dati della PAC, comprese le disposizioni sull'autorità responsabile della governance dei dati nell'ambito della PAC.

Gli articoli da 22 a 25 contengono disposizioni generali e finali, tra cui la delega alla Commissione del potere di integrare il presente regolamento e le competenze di esecuzione per la Commissione di adottare misure di deroga al presente regolamento per risolvere problemi specifici in casi di emergenza giustificabile, la procedura di comitato e le disposizioni finali.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, del medesimo,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 sul cotone ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione europea, visto il parere della Corte dei conti³,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴, visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2025 intitolata "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione"⁶annuncia che la politica agricola comune (la "PAC") dopo il 2027 accresce la responsabilità e l'obbligo di rendere conto agli Stati membri del modo in cui raggiungono gli obiettivi della PAC, sostenendo e stabilizzando i redditi degli agricoltori e attirando una futura generazione di agricoltori, e garantendo la sicurezza alimentare. La nuova PAC sarà una politica comune dell'Unione più semplice e mirata, con una maggiore flessibilità per gli agricoltori e il passaggio dai requisiti agli incentivi per gli agricoltori.
- (2) Il pacchetto legislativo del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 comprende il Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [PNR] che istituisce il Fondo di partenariato nazionale e regionale (il "Fondo") per il periodo 2028-2034, che raggruppa i fondi preassegnati a livello nazionale nell'ambito del Fondo, compresi il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) istituiti dal regolamento (UE) 2021/2115.

³ GU C , pag.

⁴ GU C , pag.

⁵ GU C , , p. .

⁶ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI:
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI.
DELLE REGIONI: Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione: creare insieme un settore agricolo e agroalimentare attraente per le generazioni future, COM(2025)75 final; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52025DC0075>.

del Parlamento europeo e del Consiglio⁷e del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Il Fondo dovrebbe essere attuato attraverso i Piani di Partenariato Nazionali e Regionali (i "Piani PNR") e lo Strumento UE, che mirano ad aumentare la flessibilità e a rispondere alle crisi e agli interventi che richiedono una guida o un coordinamento a livello di Unione. Il sostegno dell'Unione alla PAC sarà erogato nell'ambito del Fondo, in conformità alle norme che lo disciplinano stabilite nel regolamento (UE)/... [PNR].

- (3) Per quanto riguarda l'agricoltura, l'obiettivo generale del Fondo di cui all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE)/... [PNR] richiama gli obiettivi stabiliti dall'articolo 39 del TFUE. 39 DEL TFUE. Gli obiettivi specifici della PAC contribuiscono direttamente a sostenere la qualità della vita nell'Unione e devono essere attuati dagli Stati membri attraverso i loro piani PNR.
- (4) Per garantire che l'Unione affronti adeguatamente le sfide più urgenti per il settore agricolo, è opportuno prevedere un meccanismo di indirizzo che rifletta gli orientamenti della Visione per l'agricoltura e l'alimentazione per una politica mirata. Per progredire verso un settore agricolo competitivo, resiliente e sostenibile, in linea con i risultati delle consultazioni delle parti interessate, le raccomandazioni nazionali della PAC dovrebbero fornire un livello sufficiente di orientamento politico a livello dell'Unione, per guidare gli Stati membri nella progettazione dei loro piani PNR per quanto riguarda l'agricoltura, definendo gli interventi pertinenti sulla base delle loro sfide ed esigenze specifiche.
- (5) Per garantire condizioni di parità e un quadro comune per il sostegno al settore agricolo dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero definire gli elementi del quadro tenendo conto delle specificità e delle esigenze locali, tenendo conto degli obiettivi della PAC, mentre l'Unione dovrebbe fornire il quadro comune per una politica che sostenga coloro che ne hanno più bisogno.
- (6) La PAC ha mostrato un impatto positivo sul rinnovamento generazionale in agricoltura, ma permangono ostacoli, in particolare per quanto riguarda la fornitura di infrastrutture e servizi di base nelle aree rurali, l'accesso alla terra e la rete di sicurezza sociale per i giovani e per gli agricoltori in pensione. Per rispondere alle esigenze specifiche dei giovani agricoltori e dei nuovi arrivati, ogni Stato membro dovrebbe essere tenuto a definire nel piano PNR una strategia per il rinnovo generazionale che dovrebbe basarsi sulla valutazione dello specifico contesto nazionale, in linea con la Visione della Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione, che dà priorità alla sostenibilità a lungo termine e all'attrattiva del settore agricolo e agroalimentare dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sviluppare un "pacchetto iniziale" completo per i giovani agricoltori, volto a facilitare l'ingresso e l'insediamento di questi ultimi nel settore, compreso un pacchetto completo di interventi rivolti ai giovani agricoltori.
- (7) In linea con l'obiettivo di raggiungere un migliore equilibrio tra incentivi e requisiti, gli Stati membri dovrebbero indirizzare il sostegno attraverso i loro piani PNR verso le priorità della PAC, che sono essenziali per la sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura. Il

⁷ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici elaborati dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>).

⁸ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj>).

La PAC post-2027 dovrebbe accelerare la transizione verso metodi di produzione più sostenibili, contribuendo all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. La nuova PAC dovrebbe offrire migliori ricompense per la fornitura di servizi ecosistemici più ambiziosi, che vadano oltre i risultati ottenuti attraverso i requisiti obbligatori. La nuova PAC dovrebbe trovare un nuovo equilibrio tra un sistema di gestione aziendale con una serie di requisiti obbligatori e azioni agroambientali e climatiche che sostengano impegni vantaggiosi per l'ambiente, il clima e il benessere degli animali e una transizione verso sistemi di produzione più resilienti.

- (8) Il sistema di gestione aziendale dovrebbe essere istituito per garantire la conformità del sostegno della PAC al principio "non arrecare danni significativi" stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. La gestione dell'azienda agricola dovrebbe comprendere requisiti minimi di condizionalità ambientale e sociale, nonché pratiche protettive concepite dagli Stati membri per raggiungere obiettivi chiave come la protezione del suolo e dei corsi d'acqua dall'inquinamento. Gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità di adattare tali pratiche protettive al loro specifico contesto geografico e climatico e ai loro sistemi di produzione, anche stabilendo delle esenzioni. Per promuovere un'agricoltura socialmente sostenibile, alcuni pagamenti della PAC richiedono il rispetto di norme sulle condizioni di lavoro e di occupazione, sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro. La Carta europea e i diversi quadri nazionali e modelli di mercato del lavoro dovrebbero essere rispettati, non dovrebbero essere imposti obblighi aggiuntivi alle parti sociali o agli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione o i controlli e dovrebbero essere evitate le doppie correzioni.
- (9) Il sostegno al reddito degli agricoltori dovrebbe continuare a essere lo strumento politico centrale per garantire un reddito equo agli agricoltori e una produzione agricola e alimentare sostenibile. Dovrebbe contribuire a promuovere un settore agricolo competitivo e resiliente che persegua i benefici di una produzione di alta qualità e dell'efficienza delle risorse, garantendo al contempo il ricambio generazionale e quindi la sicurezza alimentare a lungo termine. Gli stanziamenti per il sostegno al reddito dovrebbero essere destinati esclusivamente al sostegno al reddito degli agricoltori, per garantire stabilità e prevedibilità al settore agricolo dell'Unione. Per garantire un impatto e un'efficienza elevati, la nuova PAC dovrebbe prevedere un insieme di strumenti razionalizzati e coerenti di tipi di intervento di sostegno al reddito che consentano agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi della PAC.
- (10) Data la necessità di indirizzare il sostegno alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero versare il sostegno al reddito decrescente basato sulla superficie solo alle persone la cui attività principale è l'agricoltura, garantendo al contempo che non siano esclusi i piccoli agricoltori e gli agricoltori pluriattivi, che sono impegnati almeno in un livello minimo di attività agricola.
- (11) Riconoscendo la necessità di una maggiore resilienza delle aziende agricole e di una maggiore gestione del rischio, si dovrebbe concedere un sostegno per migliorare la capacità degli agricoltori di resistere a rischi e crisi crescenti, come quelli legati al cambiamento climatico o all'instabilità dei mercati, per consentire agli agricoltori di partecipare agli strumenti di gestione del rischio, compreso il sostegno ai premi assicurativi e ai contributi ai fondi di mutualizzazione in tutti gli Stati membri. Occorre promuovere un approccio proattivo alla gestione del rischio che rafforzi la resilienza del settore, fissando adeguate aliquote massime di sostegno, con incentivi per gli agricoltori che attuano misure di prevenzione del rischio.

⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509 del 26.9.2024), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>.

- (12) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti realizzati dagli agricoltori e dai detentori di foreste. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, le infrastrutture legate allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici dell'agricoltura e della silvicoltura, le pratiche agroforestali, l'energia e l'acqua, l'installazione di tecnologie digitali in agricoltura, l'agricoltura di precisione, la diversificazione delle fonti di reddito in altre attività come l'agriturismo e la bioeconomia. Dovrebbe inoltre essere possibile sostenere gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale in seguito a disastri naturali, eventi climatici avversi o eventi catastrofici, tra cui incendi, tempeste, inondazioni, parassiti e malattie.
- (13) Riconoscendo la necessità per gli agricoltori di bilanciare i doveri professionali con le responsabilità personali e familiari, dovrebbe essere possibile fornire un sostegno ai servizi di assistenza alle aziende agricole che facilitino la sostituzione degli agricoltori durante i congedi per malattia, puerperio, vacanze o in caso di partecipazione a corsi di formazione. Dovrebbe essere possibile sostenere la creazione di questi servizi e i salari dei lavoratori temporanei che sostituiscono l'agricoltore.
- (14) Per promuovere la transizione sociale, economica, ambientale e digitale nelle aree rurali, gli Stati membri dovrebbero garantire il sostegno di LEADER. Dovrebbe essere possibile concedere un sostegno nell'ambito dei piani PNR ai sistemi di qualità e alle attività di promozione, alla filiera corta e allo sviluppo del mercato locale.
- (15) In linea con la necessità di stimolare l'innovazione e le pratiche più sostenibili, il Partenariato europeo per l'innovazione per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura (EIP- AGRI) dovrebbe rimanere uno strumento politico chiave, per sostenere l'innovazione interattiva, rafforzando lo scambio di conoscenze tra gli attori al fine di diffondere soluzioni pronte per la pratica¹⁰. Le sinergie tra la PAC e il Programma quadro di ricerca dell'Unione (PQ10), istituito dal Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero incoraggiare l'agricoltura a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati dal PQ10 e dal PEI-AGRI, che portano a innovazioni nel settore agricolo e della bioeconomia e nelle zone rurali.
- (16) Il miglioramento dell'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola a livello nazionale può apportare notevoli benefici, tra cui una riduzione dell'onere di raccolta dei dati, una maggiore efficienza e un migliore monitoraggio delle politiche. Nel perseguiro questo obiettivo, gli Stati membri dovrebbero adottare il principio "raccogliere una volta, usare più volte" per ridurre l'onere di segnalazione. La designazione di un'unica autorità per coordinare gli sforzi di interoperabilità e l'investimento in ID aziendali unici, il Portafoglio identificativo dell'UE di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, e in infrastrutture per la condivisione dei dati possono ridurre gli oneri amministrativi, snellire gli obblighi di comunicazione e responsabilizzare gli agricoltori all'interno della catena del valore dei dati, sostenendo in ultima analisi gli obiettivi della PAC.
- (17) Al fine di integrare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE.

¹⁰ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Consiglio sul partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", COM(2012)79 definitivo.

¹¹ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 73-114) ELI : <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>.

Commissione di integrare il presente regolamento con misure che garantiscano l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati tra i sistemi informativi utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC da parte degli Stati membri.

- (18) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per definire la tabella di marcia per raggiungere e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione.
- (19) Alla Commissione dovrebbe essere concesso il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati relativi alla soluzione di problemi specifici e alla garanzia della continuità del sostegno al reddito in caso di circostanze straordinarie, lo richiedano motivi imperativi di urgenza. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in circostanze debitamente giustificate, circostanze straordinarie incidano sulla concessione del sostegno e mettano a rischio l'efficace attuazione degli interventi elencati nel presente regolamento.
- (20) Al fine di garantire un'agevole attuazione della misura prevista e con urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Al fine di garantire una politica agricola comune forte, sostenibile e resiliente, la sicurezza alimentare dell'Unione, il rinnovamento generazionale e la vitalità delle zone rurali, il presente regolamento stabilisce condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) in conformità all'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...] [PNR].

Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale (il "Fondo") in conformità alle norme che disciplinano tale Fondo stabilite nel regolamento (UE) [...] [PNR].

Articolo 2
Raccomandazioni nazionali e orientamento della PAC

1. La Commissione adotta raccomandazioni nazionali PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione degli obiettivi specifici rilevanti per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [PNR], nell'ambito dei rispettivi piani PNR in linea con l'articolo 22 di tale regolamento, prima della presentazione dei piani PNR da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali della PAC si basano su quanto segue:
 - (a) contributo a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;
 - (b) migliorare l'attrattiva della professione e favorire il ricambio generazionale;
 - (c) migliorare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e il miglioramento del benessere degli animali;

- (d) migliorare la resilienza, la preparazione e la capacità degli agricoltori di far fronte a crisi e rischi;
- (e) migliorare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare fiorente.

Le raccomandazioni nazionali della PAC possono essere aggiornate dalla Commissione, se necessario.

2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali della PAC su un'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.
3. Nelle raccomandazioni nazionali della PAC, la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel proprio piano PNR, sulla base degli obiettivi specifici rilevanti per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [PNR].

Articolo 3
Gestione dell'azienda agricola

1. La gestione aziendale comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [*allegato con CGO*], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano PNR in conformità al paragrafo 4 del presente articolo e all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.
2. Pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), e lettere o) e p), del presente regolamento.
(o) e p), nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche protettive denominate collettivamente "gestione aziendale".

L'elenco dei criteri di gestione obbligatori e gli obiettivi delle pratiche di protezione sono riportati nell'Allegato I.

Tuttavia, le condizioni di gestione aziendale elencate nell'allegato I, parti A e C, non si applicano agli agricoltori che ricevono il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).

3. Il sostegno soggetto alle condizioni di gestione aziendale è considerato conforme al principio "non arrecare danni significativi" ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509.

Ai fini del presente articolo, per "requisito di gestione obbligatorio" si intende ogni singolo requisito elencato nell'allegato I, parti A e B, stabilito in un determinato atto giuridico elencato nell'allegato I, parti A e B, che differisce nella sostanza da qualsiasi altro requisito dello stesso atto.

Gli atti giuridici elencati nell'allegato I relativi ai criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione applicabile e, nel caso delle direttive, nella versione attuata dagli Stati membri. Gli atti che attuano le direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.

4. Gli Stati membri definiscono, in conformità all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire i seguenti obiettivi:

- (a) protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi del paesaggio e dei prati permanenti nelle aree agricole;
 - (b) protezione del suolo dall'erosione, conservazione del potenziale del suolo, mantenimento della materia organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, nonché protezione dalla bruciatura delle stoppie sui terreni coltivabili;
 - (c) protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.
5. Gli Stati membri includono nel piano PNR una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione, gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali della PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione del suolo e alle diverse condizioni ambientali e climatiche del loro territorio.
6. Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² sono considerati conformi alle pratiche di protezione stabilite nei piani PNR per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).
7. Nel definire le pratiche protettive di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nel loro piano PNR esenzioni specifiche da tali pratiche protettive sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i sistemi di coltivazione o i danni ai prati permanenti dovuti, tra l'altro, alla presenza di animali selvatici o di specie invasive. Tali deroghe specifiche sono limitate in termini di copertura della superficie, sono stabilite solo nel caso e nella misura in cui siano necessarie per affrontare problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 o falsano la concorrenza.
8. Gli Stati membri possono concedere deroghe temporanee alle pratiche di protezione, qualora le condizioni meteorologiche impediscono agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o qualora l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché le deroghe temporanee siano limitate nella loro portata e durata nella misura necessaria, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 o distorcano la concorrenza.
9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e climatiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche protettive pertinenti stabilite nel piano PNR ai sensi di tale paragrafo. Gli Stati membri possono ritenerre che gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare tali pratiche equivalenti siano conformi alle pratiche protettive pertinenti.

¹² Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>).

Articolo 4
Settori prioritari per l'ambiente e il clima

1. Gli Stati membri forniscono sostegno agli agricoltori e ad altri beneficiari almeno in ciascuno dei seguenti settori prioritari per l'ambiente e il clima:
 - (a) adattamento ai cambiamenti climatici e resilienza idrica
 - (b) mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa l'eliminazione del carbonio e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, compresa la produzione di biogas;
 - (c) salute del suolo;
 - (d) conservazione della biodiversità, come la conservazione di habitat o specie, caratteristiche del paesaggio, riduzione dell'uso di pesticidi;
 - (e) sviluppo dell'agricoltura biologica;
 - (f) salute e benessere degli animali.

Gli Stati membri con zone colpite dall'inquinamento idrico dovuto all'eccesso di nitrati forniscono un sostegno agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o per la diversificazione verso altre attività agricole.

2. Per ciascuna delle aree prioritarie di cui al paragrafo 1, il sostegno è fornito alle condizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13.

Articolo 5
Tipi di sostegno

1. Sono previsti i seguenti interventi della PAC:
 - (a) sostegno al reddito decrescente basato sulla superficie
 - (b) sostegno al reddito accoppiato
 - (c) pagamento specifico per il cotone
 - (d) pagamenti per vincoli naturali e altri vincoli specifici della superficie;
 - (e) sostegno agli svantaggi derivanti da alcuni requisiti obbligatori;
 - (f) azioni agroambientali e climatiche;
 - (g) pagamenti per i piccoli agricoltori;
 - (h) sostegno agli strumenti di gestione del rischio;
 - (i) sostegno agli investimenti per gli agricoltori e i detentori di aree forestali;
 - (j) sostegno all'insediamento di giovani agricoltori, nuovi agricoltori, imprese rurali e start-up e sviluppo di piccole aziende agricole;
 - (k) sostegno ai servizi di assistenza alle aziende agricole;
 - (l) LEADER;
 - (m) sostegno alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione nel settore agricolo, forestale e rurale;
 - (n) iniziative di cooperazione territoriale e locale;
 - (o) interventi nelle regioni ultraperiferiche;
 - (p) interventi nelle isole minori del Mar Egeo;

- (q) programma scolastico dell'UE di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³;
 - (r) interventi in alcuni settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - (s) pagamenti di crisi per gli agricoltori.
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), e gli interventi in determinati settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono interventi di sostegno al reddito finanziati dal Fondo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, del regolamento (UE) [...] [PNR].
 3. La produzione di varietà di canapa con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3% non è ammissibile al sostegno nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 6
Sostegno al reddito per superficie decrescente

1. Gli Stati membri forniscono agli agricoltori un sostegno al reddito basato sulla superficie per gli ettari ammissibili al fine di soddisfare le esigenze di reddito.
2. Il pagamento per ettaro ammissibile è differenziato per gruppi di agricoltori o aree geografiche, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. I gruppi di agricoltori o le zone geografiche che costituiscono la base per la differenziazione dei pagamenti sono stabiliti in base al reddito degli agricoltori derivante dall'attività agricola in un periodo di riferimento rappresentativo.

Nella differenziazione dei pagamenti, gli Stati membri destinano il sostegno agli agricoltori più bisognosi, in particolare ai giovani e ai nuovi agricoltori, alle donne, agli agricoltori familiari o ai piccoli agricoltori, agli agricoltori che combinano la produzione di colture e di bestiame o agli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici della zona, determinati in conformità all'articolo 8.

La differenziazione dei pagamenti può assumere la forma di pagamenti forfettari annuali che sostituiscono totalmente o parzialmente il sostegno al reddito per ettaro ammissibile basato sulla superficie. Gli Stati membri aumentano il sostegno per ettaro ammissibile concesso ai giovani agricoltori.

3. L'importo totale dei pagamenti per agricoltore stabilito in conformità al paragrafo 2 è decrescente secondo le regole seguenti:
 - (a) Gli Stati membri riducono del 25% l'importo annuo del sostegno al reddito basato sulla superficie superiore a 20 000 EUR da concedere a un agricoltore qualora l'importo del sostegno al reddito basato sulla superficie concesso a un agricoltore sia compreso tra 20 000 e 50 000 EUR;
 - (b) Gli Stati membri riducono del 50% l'importo annuale del sostegno al reddito per superficie superiore a 50 000 EUR da concedere a un agricoltore, qualora l'importo del sostegno al reddito per superficie concesso a un agricoltore sia superiore a 50 000 EUR e non superiore a 75 000 EUR;

¹³ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

- (c) Gli Stati membri riducono del 75% l'importo annuo del sostegno al reddito basato sulla superficie superiore a 75 000 EUR da concedere a un agricoltore qualora l'importo del sostegno al reddito basato sulla superficie concesso a un agricoltore sia superiore a 75 000 EUR.
4. L'importo totale del sostegno al reddito basato sulla superficie non può essere superiore a un massimo di 100 000 EUR all'anno per agricoltore. Nel caso di una persona giuridica o di gruppi di persone giuridiche, il limite massimo copre tutte le aziende sotto il controllo di una persona giuridica o fisica.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella loro azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, come stabilito dagli Stati membri.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro il 2032, i richiedenti che raggiungono l'età pensionabile, stabilita dalla legislazione nazionale, e che percepiscono una pensione di anzianità non ricevano più il sostegno previsto dal presente articolo.
7. Gli Stati membri provvedono affinché l'ettaro ammissibile comprenda solo le superfici che sono a disposizione degli agricoltori e che comprendono:
- (a) superfici agricole su cui viene svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere prevalente;
 - (b) le superfici per le quali è previsto un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g), o nell'ambito del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi o altri programmi dell'Unione o nazionali che contribuiscono alle aree prioritarie della PAC in materia di ambiente e clima di cui all'articolo 4;
 - (c) gli Stati membri possono decidere di includere nell'"ettaro ammissibile" elementi del paesaggio non coperti dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi del paesaggio non ostacolino in modo significativo lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti nella parcella agricola.

Articolo 7
Pagamento per i piccoli agricoltori

1. Gli Stati membri forniscono un sostegno al reddito dei piccoli agricoltori, secondo quanto stabilito dagli Stati membri stessi, in sostituzione del sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Gli Stati membri definiscono l'intervento nel piano PNR come facoltativo per gli agricoltori.

Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato principalmente agli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella loro azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare.

Il pagamento annuale per ogni piccolo agricoltore non supera i 3 000 euro.

2. Gli Stati membri possono differenziare il sostegno concesso ai sensi del presente articolo per diversi gruppi di agricoltori o aree geografiche.

Articolo 8

Pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli specifici della zona

1. Gli Stati membri concedono un sostegno per compensare gli agricoltori per vincoli naturali o altri vincoli specifici della zona.
2. Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici può essere erogato in relazione a zone che:
 - (a) sono state designate a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴;
 - (b) sono state designate di recente in considerazione di vincoli specifici definiti dagli Stati membri e sono state incluse nel piano PNR.

Gli Stati membri possono procedere a una messa a punto al fine di escludere aree all'interno delle zone designate ai sensi del primo comma, lettere a) e b), alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La superficie delle zone designate ai sensi del primo comma, lettera b), non supera il 2% della superficie agricola utilizzata dello Stato membro interessato.

3. I pagamenti per ettaro ammissibile sono limitati ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito connessi alla produzione agricola nelle zone designate rispetto alla produzione in zone non designate.

Articolo 9

Sostegno per gli svantaggi derivanti da alcuni requisiti obbligatori

1. Gli Stati membri possono fornire un sostegno basato sulla superficie nelle zone agricole e forestali per gli svantaggi derivanti dall'attuazione di:
 - (a) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹⁵ e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶;
 - (b) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷.

Oltre alle zone di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri possono decidere di sostenere altre zone naturali protette delimitate con restrizioni ambientali applicabili all'agricoltura o alla silvicoltura che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, purché tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate coperte dal piano PNR.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj>.

¹⁵ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>.

¹⁶ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>.

¹⁷ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>.

2. Le indennità previste dal presente articolo possono essere concesse agli agricoltori, ai silvicoltori e alle loro associazioni.
3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti ai sensi del presente articolo solo per compensare i beneficiari di tutti o parte dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno connessi al rispetto dei requisiti obbligatori derivanti dall'attuazione degli atti e delle disposizioni dell'Unione elencati al paragrafo 1, primo comma, compresi i costi di transazione.

Articolo 10
Azioni agroambientali e climatiche

1. Gli Stati membri prevedono incentivi per le seguenti azioni benefiche per il clima, l'ambiente, la salute e il benessere degli animali e la silvicoltura sostenibile:
 - (a) impegni di gestione volontari assunti dagli agricoltori e da altri beneficiari, compresi gli impegni a mantenere l'agricoltura biologica e l'estensivizzazione della produzione zootecnica, stabiliti e attuati in conformità al paragrafo 3;
 - (b) transizione volontaria verso sistemi di produzione resilienti effettuata dagli agricoltori a livello di azienda o di parte di essa, compresa la conversione all'agricoltura biologica e l'estensivizzazione dei sistemi di produzione animale, stabilita e attuata in conformità al paragrafo 4.
2. Ciascuno Stato membro fornisce un sostegno all'agricoltura biologica certificata in conformità al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio^{18e} ai sistemi di produzione animale estensivi nell'ambito di entrambe le forme di azione di cui al paragrafo 1.
3. Gli impegni di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere annuali o pluriennali e possono avere in particolare i seguenti obiettivi:
 - (a) protezione della qualità dell'acqua e riduzione della pressione sulle risorse idriche, protezione del suolo, gestione dei nutrienti, conservazione della biodiversità, comprese le caratteristiche del paesaggio e riduzione dell'uso di pesticidi;
 - (b) mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra e il sequestro del carbonio, adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la diversità animale e vegetale per ecosistemi resilienti;
 - (c) salute e benessere degli animali, compresa la lotta alla resistenza antimicrobica;
 - (d) uso sostenibile e sviluppo delle risorse genetiche; o
 - (e) servizi ambientali forestali e conservazione delle foreste.
4. Il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso sulla base di un piano d'azione di transizione elaborato da un agricoltore e approvato dallo Stato membro. Per attuare il sostegno alle azioni di transizione di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri descrivono nel piano PNR i sistemi di produzione che ritengono vantaggiosi per il clima e l'ambiente.

¹⁸ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>).

Gli Stati membri versano il sostegno agli agricoltori in rate nel corso del periodo di attuazione del piano d'azione transitorio. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato al completamento dell'attuazione del piano d'azione transitorio. Gli Stati membri garantiscono il recupero dei pagamenti se l'agricoltore non attua il piano d'azione transitorio.

5. Gli Stati membri concedono un sostegno solo per gli impegni di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che vanno oltre i pertinenti requisiti di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte A, e i pertinenti requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, il benessere degli animali e altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale e dell'Unione.

Tuttavia, se il diritto nazionale impone requisiti che vanno oltre i corrispondenti requisiti minimi obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.

Articolo 11
Sostegno accoppiato al reddito

1. Gli Stati membri concedono un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori di specifici settori e prodotti agricoli, se del caso definiti in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, o a specifici tipi di agricoltura che attraversano difficoltà e sono importanti per motivi socioeconomici o ambientali.

Il sostegno al reddito accoppiato assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per animale o per equivalente animale, definito in conformità all'allegato II.

Gli Stati membri possono concedere un sostegno sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno determinato come ettari ammissibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 7.

Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per ettaro può comprendere un sostegno per il bosco ceduo a rotazione rapida e per le erbe e altre foraggere erbacee. Il sostegno non è concesso ai settori del tabacco e del vino.

Il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale è limitato ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni ovine e caprine, dei prodotti dell'apicoltura e dei bachi da seta.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 risponde, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, al fabbisogno di reddito supplementare.
3. Nel pianificare il sostegno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri riducono al minimo l'impatto potenziale delle loro decisioni di sostegno sul mercato interno.
4. Per il sostegno concesso sotto forma di pagamento per animale ai settori dell'allevamento, gli Stati membri tengono conto dell'impatto ambientale, anche fissando un criterio di densità massima del bestiame nelle zone vulnerabili ai nitrati.

Articolo 12
Sostegno per la partecipazione a strumenti di gestione del rischio

1. Gli Stati membri forniscono un sostegno agli agricoltori per la partecipazione agli strumenti di gestione del rischio. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso solo per le perdite che superano una soglia di almeno il 20% della produzione o del reddito medio annuo dell'agricoltore nel triennio precedente, o una media triennale basata sul quinquennio precedente escludendo la voce più alta e quella più bassa.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che dimostrano nel piano NPR l'esistenza di sistemi nazionali che forniscono una copertura del rischio per gli agricoltori sono esentati dall'obbligo di includere nel loro piano NPR gli interventi per gli strumenti di gestione del rischio ai sensi del presente articolo.

2. Gli strumenti di gestione del rischio di produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda, a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata.

Per le colture permanenti e in altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono appropriati, gli Stati membri possono prevedere un metodo di calcolo delle perdite basato sulla produzione o sul reddito medio annuo dell'agricoltore in un periodo non superiore a otto anni, escludendo la voce più alta e quella più bassa.

3. Gli Stati membri possono applicare un metodo alternativo appropriato per il calcolo delle perdite per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori.
4. Gli Stati membri stabiliscono la metodologia per il calcolo delle perdite e i fattori che fanno scattare la compensazione nel loro piano PNR. Gli Stati membri garantiscono che sia evitata qualsiasi sovraccompensazione derivante dalla combinazione degli interventi di cui al presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Articolo 13

Sostegno agli investimenti per gli agricoltori e i silvicoltori

1. Gli Stati membri concedono un sostegno ai sensi del presente articolo per gli investimenti produttivi e non produttivi che apportano un contributo globale adeguato alla resilienza dell'agricoltura, dei sistemi alimentari, della silvicoltura e delle zone rurali, in particolare alla resilienza climatica e idrica. Gli Stati membri spiegano nei loro piani PNR come intendono concedere tale sostegno.
2. Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, da stabilirsi da parte degli Stati membri nei rispettivi Piani nazionali di riforma, il sostegno al settore forestale sarà subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, in conformità con la gestione sostenibile delle foreste definita nella versione più recente degli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa di Forest Europe.
3. Il sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo o forestale danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi o eventi catastrofici è concesso solo se l'evento in questione ha causato la distruzione di almeno 30 % del potenziale produttivo agricolo o di almeno il 20 % del potenziale produttivo forestale.
4. Gli Stati membri stabiliscono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili, tra cui almeno i seguenti:
 - (a) acquisto di diritti di produzione agricola
 - (b) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione in questione, ad eccezione dell'acquisto di terreni per la conservazione dell'ambiente e del suolo ricco di carbonio;
 - (c) l'acquisto di animali e l'acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora per uno scopo diverso da:

- (i) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, eventi climatici avversi o eventi catastrofici;
 - (ii) proteggere il bestiame dai grandi predatori o essere utilizzati in silvicoltura al posto dei macchinari;
 - (iii) l'allevamento di razze a rischio di estinzione, come definito all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁹⁾ nell'ambito degli impegni di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
 - (iv) l'allevamento di animali di razza pura bovina, ovina o caprina di alto valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività degli allevamenti o per preservare razze rare o locali;
 - (v) conservazione di varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
5. (d) tasso di interesse sul debito, tranne in relazione alle sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di sovvenzione per commissioni di garanzia.
5. In deroga al paragrafo 4, lettere a), b) e c), tale requisito non si applica se il sostegno è fornito attraverso strumenti finanziari.
6. Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, il sostegno può essere concesso per gli investimenti finalizzati al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui essi diventano obbligatori per l'azienda.
- Gli Stati membri possono concedere pagamenti ai sensi del presente paragrafo solo per compensare i beneficiari di tutti o parte dei costi aggiuntivi legati al rispetto di tali requisiti.
- Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per conformarsi ai requisiti del diritto dell'Unione può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti ai sensi del presente paragrafo solo per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi connessi al rispetto di tali requisiti. Gli Stati membri possono concedere pagamenti ai sensi del presente paragrafo solo per compensare i beneficiari di tutti o parte dei costi aggiuntivi legati al rispetto di tali requisiti.

Articolo 14

Insediamento di giovani agricoltori, avvio di imprese rurali e sviluppo di piccole aziende agricole

1. Gli Stati membri forniscono un sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori e l'avvio di imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani PNR.
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno ai sensi del presente articolo solo per aiutare:

¹⁹ Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche per l'allevamento, gli scambi e l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e dei relativi prodotti germinali e che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione animale") (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66) ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/oj>).

- (a) l'insediamento di giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei loro piani PNR, conformemente all'articolo 4, paragrafo 22, lettera d), del regolamento (UE) [...] [PNR];
 - (b) l'avvio di imprese rurali legate all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole;
 - (c) l'avviamento di imprese rurali;
 - (d) lo sviluppo aziendale di piccole aziende agricole, come stabilito dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la presentazione e il contenuto del piano aziendale che i beneficiari devono fornire per ricevere il sostegno ai sensi del presente articolo.
 4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di somme forfettarie o di strumenti finanziari o di una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato all'importo massimo di 300 000 EUR e può essere differenziato secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Articolo 15
Strategia di rinnovamento generazionale

Gli Stati membri definiscono nel loro piano PNR una strategia per il rinnovamento generazionale in agricoltura per migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi destinati ai giovani agricoltori nell'ambito del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende

- (a) una valutazione dell'attuale situazione demografica del settore agricolo;
- (b) l'identificazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le iniziative e misure nazionali proposte per superarle;
- (c) la descrizione di come lo Starter Pack per i giovani agricoltori di cui all'articolo 16 sarà utilizzato nel contesto nazionale;
- (d) sinergie tra le misure che contribuiscono al rinnovamento generazionale previste dal piano PNR.

Articolo 16
Starter pack per i giovani agricoltori

1. Lo Starter pack per i giovani agricoltori comprende una serie di misure di seguito elencate, in linea con la Strategia per il rinnovamento generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15;
 - (a) sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori in conformità all'articolo 14;
 - (b) sostegno al reddito decrescente basato sulla superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;
 - (c) sostegno ai piccoli agricoltori a norma dell'articolo 7, destinato ai giovani agricoltori;
 - (d) sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori;
 - (e) possibilità di finanziare gli investimenti realizzati dai giovani agricoltori attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...] [PNR];
 - (f) sostegno alla creazione di imprese rurali;

- (g) interventi di cooperazione per facilitare l'accesso all'innovazione attraverso i progetti dei gruppi operativi EIP-AGRI, in conformità all'articolo 19 del presente regolamento e all'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [PNR];
 - (h) interventi di cooperazione che facilitino la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione aziendale, in conformità all'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [PNR];
 - (i) sostegno ai servizi di sostituzione delle aziende agricole ai sensi dell'articolo 17;
 - (j) l'accesso a servizi di consulenza e a programmi di formazione adeguati alle esigenze dei giovani agricoltori, in conformità all'articolo 20.
2. Gli Stati membri integrano nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1 collegamenti e sinergie con altre misure previste nei loro piani PNR, in particolare per quanto riguarda le misure che facilitano la successione intergenerazionale e il rinnovo generazionale, gli investimenti per l'avvio di imprese rurali o l'accesso e l'uso di strumenti finanziari.
 3. Per facilitare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un punto unico di accesso per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità e sulle procedure di sostegno e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione di domande di finanziamento e di orientamento.

Articolo 17
Servizi di sostituzione delle aziende agricole

1. Gli Stati membri possono fornire un sostegno ai servizi di sostituzione delle aziende agricole, consentendo agli agricoltori di prendere un congedo per malattia, puericoltura, cura dei figli e di altri membri della famiglia, vacanze ed eventi di vita analoghi, nonché di partecipare a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani PNR.
2. Il sostegno si limita alla creazione di servizi di assistenza alle aziende agricole e ai costi dei salari dei lavoratori che sostituiscono il conduttore dell'azienda agricola per un periodo di tempo limitato.

Articolo 18
LEADER

1. Gli Stati membri forniscono un sostegno a LEADER per la preparazione e l'attuazione delle strategie di sviluppo locale LEADER alle condizioni stabilite dall'articolo 76 del regolamento (UE) [...] [PNR] e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani PNR.
2. Gli Stati membri sostengono LEADER almeno nelle zone rurali con svantaggi specifici definiti dagli Stati membri nei Piani PNR.
3. Gli Stati membri sostengono attraverso LEADER i progetti attuati da gruppi di azione locale che prevedono la creazione di nuove imprese, la creazione di valore aggiunto nella trasformazione, la diversificazione delle attività agricole, compreso l'agriturismo, la vendita diretta di prodotti agricoli e l'innovazione.
4. Il sostegno fornito da LEADER si concentra sui settori dello sviluppo rurale con un valore aggiunto per gli agricoltori e i detentori di foreste, come la trasformazione sociale, ambientale, digitale ed economica delle zone rurali, il miglioramento del benessere dei cittadini delle zone rurali e il rafforzamento del capitale sociale.

Articolo 19

Sostegno alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione in agricoltura, silvicoltura e zone rurali

1. Gli Stati membri forniscono un sostegno alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione nel settore agricolo, forestale e rurale alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri forniscono sostegno
 - (a) alla preparazione e all'attuazione dei progetti dei gruppi operativi EIP-AGRI, nonché alle azioni volte a garantire una più ampia diffusione dei risultati dei progetti;
 - (b) per azioni volte a promuovere l'innovazione, la formazione e la consulenza, lo sviluppo delle competenze, i servizi di consulenza e altre forme di condivisione delle conoscenze e di diffusione delle informazioni.

Il sostegno ai servizi di consulenza è concesso solo per quei servizi di consulenza conformi all'articolo 20, paragrafo 3.

2. L'obiettivo del PEI-AGRI è accelerare lo sviluppo e l'utilizzo delle innovazioni migliorando lo scambio di conoscenze e favorendo le sinergie tra politiche, attori e strumenti nel settore agricolo, forestale e rurale. I risultati del suo lavoro saranno diffusi e moltiplicati attraverso l'AKIS.

Il PEI-AGRI

- (a) sostenere progetti di cooperazione per l'innovazione attraverso gruppi operativi basati sul "modello interattivo di innovazione" di cui al paragrafo 4;
 - (b) collega la ricerca e la pratica agricola e forestale e informa la comunità scientifica sulle esigenze di tali pratiche;
 - (c) collegare gli attori e i progetti di innovazione, in particolare attraverso le reti dell'Unione e le reti nazionali della PAC;
 - (d) promuovere l'uso di soluzioni innovative attraverso la diffusione di informazioni e conoscenze, compresi gli scambi tra agricoltori.
3. I progetti attuati dai gruppi operativi EIP-AGRI si basano sul "modello di innovazione interattiva" che rispetta i seguenti principi:
 - (a) sviluppare soluzioni innovative incentrate sulle esigenze specifiche degli agricoltori, dei detentori di foreste e degli attori rurali;
 - (b) riunire partner con conoscenze complementari come il mondo accademico, i ricercatori e la comunità agricola e, se del caso, gli attori della catena alimentare e garantire il loro coinvolgimento attivo nei progetti;
 - (c) i progetti sono co-creati e co-decisi tra gli attori coinvolti nei progetti e attuati in modo consultivo, garantendo anche il potenziale di scalabilità.
- Gli Stati membri garantiscono che i risultati principali dei progetti di cui al presente paragrafo siano diffusi attraverso canali orientati alla pratica, comprese le reti nazionali e dell'Unione della PAC. Le informazioni diffuse includono gli obiettivi dei progetti, i partner partecipanti, le aree tematiche chiave affrontate, l'ubicazione geografica del progetto, il bilancio totale e i risultati finali del progetto, con particolare attenzione alle soluzioni pratiche innovative sviluppate.
4. Gli Stati membri possono concedere un sostegno ai progetti dei gruppi operativi EIP-AGRI alle seguenti condizioni:

- (a) il sostegno può essere concesso solo sulla base di un piano di progetto approvato che si basa sui principi di cui al paragrafo 3;
- (b) il gruppo operativo che realizza il progetto coinvolge almeno due attori diversi e contribuisce a uno o più obiettivi specifici della PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [PNR];

Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi e requisiti trasparenti per il contenuto, la durata, la presentazione e l'approvazione dei piani di progetto che devono essere elaborati dai gruppi operativi EIP-AGRI.

5. Gli Stati membri non forniscono il sostegno di cui al presente articolo alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione che coinvolgono esclusivamente gli organismi di ricerca.

Articolo 20

Sistemi di conoscenza e innovazione agricola e servizi di consulenza aziendale

1. Ciascuno Stato membro garantisce che gli agricoltori e i silvicoltori abbiano accesso all'innovazione e che le nuove conoscenze li raggiungano in modo tempestivo ed efficace, consentendo loro di applicare efficacemente soluzioni innovative e sostenibili e di trarre vantaggio dalle conoscenze aggiornate nel settore agricolo.
2. Per soddisfare il requisito di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro stabilisce nel piano PNR le modalità con cui le innovazioni e le conoscenze aggiornate raggiungono gli agricoltori, in particolare attraverso il sistema di conoscenza e innovazione agricola (AKIS). L'AKIS comprende
 - (a) disposizioni per garantire flussi di conoscenze efficaci e sinergie tra consulenti, ricercatori, operatori, reti nazionali della PAC e altre parti interessate;
 - (b) azioni per migliorare l'accesso degli agricoltori e dei detentori di foreste a consulenze imparziali e qualificate;
 - (c) il sostegno all'innovazione come parte dei servizi di consulenza aziendale, in particolare il sostegno ai gruppi operativi EIP-AGRI di cui all'articolo 19, compreso l'uso del "modello interattivo di innovazione" di cui all'articolo 19, paragrafo 4;
 - (d) un piano per migliorare la diffusione e la dimostrazione dei risultati della ricerca e delle soluzioni innovative e sostenibili agli agricoltori, ai proprietari di foreste e ad altri utenti finali su larga scala;
 - (e) gli interventi previsti dal piano PNR a sostegno del funzionamento dell'AKIS, in particolare quelli di cui all'articolo 19, e la loro complementarità e coerenza con le pertinenti iniziative nazionali e le altre misure pertinenti previste dal piano PNR;
 - (f) un sistema per la fornitura di servizi di consulenza aziendale, istituito in conformità al paragrafo 3.
3. Nell'ambito dell'AKIS, gli Stati membri descrivono nei piani PNR e attuano un sistema di fornitura di servizi di consulenza aziendale da istituire per sostenere l'accesso alle conoscenze e una più ampia diffusione e utilizzo delle innovazioni. I servizi di consulenza aziendale devono comprendere tutti i seguenti elementi:
 - (a) consulenza agli agricoltori e ai detentori di foreste sulla gestione sostenibile e resiliente dei terreni, delle aziende agricole e delle foreste, adattata ai tipi di aziende e ai diversi sistemi di produzione, nonché ai requisiti di gestione delle foreste.

- sistemi di produzione, nonché sui requisiti per il sostegno stabiliti nei piani PNR, tra cui la gestione dell'azienda agricola, l'insediamento e il trasferimento di aziende e l'avviamento di imprese, la gestione aziendale, l'accesso al sostegno sociale, la sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e la disponibilità dei relativi servizi, nonché l'uso di innovazioni, soluzioni basate sui dati e strumenti digitali;
- (b) consulenza mirata per i giovani agricoltori, in particolare per quanto riguarda la gestione aziendale, l'accesso ai finanziamenti, l'accesso al sostegno pubblico, l'accesso alla conoscenza e all'innovazione.
4. Gli Stati membri garantiscono che gli agricoltori e i titolari di foreste abbiano accesso diretto ai consulenti, ad esempio mettendo a disposizione banche dati pubbliche di consulenti. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita agli agricoltori e ai silvicoltori sia imparziale e che i consulenti siano adeguatamente qualificati e privi di conflitti di interesse.

Articolo 21

Autorità responsabile della gestione dei dati nell'ambito della PAC

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità responsabile di intraprendere o coordinare azioni volte a realizzare e mantenere l'interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi informativi utilizzati per l'attuazione, la gestione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC. Ai fini del presente articolo, per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi informativi di interagire tra loro condividendo i dati mediante comunicazione elettronica.
2. L'autorità designata ha in particolare i seguenti compiti:
- (a) elaborare e presentare alla Commissione una tabella di marcia a livello di Stato membro per realizzare e mantenere l'interoperabilità (di seguito "tabella di marcia") e dare seguito alle osservazioni della Commissione sulla tabella di marcia;
- (b) coordinamento dell'attuazione o, come deciso dallo Stato membro, attuazione della tabella di marcia in modo efficiente, efficace e tempestivo.
- Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione dell'autorità al più tardi entro [OPOCE: [entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]].
3. La tabella di marcia di cui al paragrafo 2 comprende:
- (a) l'identificazione delle esigenze per raggiungere e mantenere l'interoperabilità di cui al paragrafo 1 e l'elaborazione di misure per affrontarle, nonché un calendario con tappe e obiettivi per la loro attuazione;
- (b) l'individuazione di possibili sinergie con altre iniziative di interoperabilità dell'Unione e nazionali.

Per quanto possibile, gli Stati membri basano la valutazione delle esigenze e la progettazione delle misure sul principio che i dati sono raccolti una sola volta e riutilizzati.

Per gli elementi di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri considerano in particolare la necessità di istituire un quadro unico di identità digitale e prendono in considerazione l'allineamento con il regolamento (UE) n. 910/2014, anche per quanto riguarda il portafoglio europeo di identità digitale per le persone fisiche e giuridiche.

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 16 dicembre di ogni anno civile, una relazione annuale sull'attuazione della tabella di marcia, valutando i progressi dell'attuazione delle fasi e delle misure e il calendario stabilito nella tabella di marcia.

Se necessario, gli Stati membri presentano alla Commissione le modifiche delle tabelle di marcia insieme alle relazioni annuali.

Gli Stati membri presentano alla Commissione la prima relazione annuale entro il 16 dicembre 2029.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, necessari a garantire che l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati tra i sistemi informativi utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC siano attuati in modo efficiente, coerente, efficace e tempestivo, integrando il presente articolo con norme laddove l'attuazione della tabella di marcia di cui al paragrafo 2 lo richieda, nonché norme sulle misure di interoperabilità di cui al paragrafo 3, lettera b).
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme su:
 - (a) forma e contenuto della Roadmap e della relazione annuale;
 - (b) le modalità di trasmissione o messa a disposizione della Commissione delle tabelle di marcia e delle relazioni annuali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

Articolo 22
Misure per risolvere problemi specifici

1. Per risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in caso di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare alle disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
2. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati e al fine di risolvere i problemi specifici di cui al paragrafo 1, garantendo al contempo la continuità degli interventi della PAC stabiliti nel piano PNR in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3.
3. Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 restano in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi. Se dopo tale periodo i problemi specifici di cui ai suddetti paragrafi persistono, la Commissione può presentare un'adeguata proposta legislativa per trovare una soluzione permanente.
4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di qualsiasi misura adottata ai sensi dei paragrafi 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla sua adozione.

Articolo 23
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal [OPOCE: [data di entrata in vigore del presente regolamento]]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 21, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "Comitato della politica agricola comune". Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011²⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio e ha il compito di formulare pareri su tutti gli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

²⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

Articolo 25
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal [OPOCE: [data di applicazione del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo di partenariato nazionale e regionale per il periodo 2028-2034].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente